

MARCO STOFFELLA

PROVINCIA, PROVINCIAE E MOBILITÀ
UN NUOVO PARADIGMA INTERPRETATIVO
PER IL REGNO LONGOBARDO (VI-VIII SEC.)*

Abstract: L'articolo propone una rilettura del concetto di *provincia* nella legislazione longobarda tra VI e VIII secolo, inserendolo nel più ampio dibattito sulla mobilità delle persone e sul controllo territoriale nell'Italia altomedievale. Attraverso il confronto tra le leggi longobarde, a partire dall'*Editto* di Rotari, e la legislazione bizantina, in particolare la *Pragmatica Sanctio* di Giustiniano, l'autore dimostra il carattere polisemico del termine *provincia*, che non coincide con il *regnum* ma indica circoscrizioni amministrative interne di diversa estensione. L'analisi evidenzia come il regno longobardo abbia ereditato e rielaborato modelli tardoantichi di gestione territoriale e di controllo della mobilità, fondati sul principio della residenza obbligatoria e sull'autorizzazione regia per gli spostamenti. Ne emerge un quadro in cui la mobilità interna, più che quella di frontiera, fu sistematicamente regolata attraverso norme, funzionari e strumenti amministrativi, configurando un sistema di governo della mobilità non eccezionale ma strutturale.

Introduzione

Gli studi più recenti sulla mobilità nell'Europa romana e tardoantica hanno dimostrato come la libertà di movimento delle persone nelle società mediterranee non avvenisse in modo spontaneo e privo di condizionamenti ma, al contrario, fosse inquadrata da regole stabilite attraverso negoziazioni e interazioni tra attori diversi. Inoltre, essa fu amministrata da leggi, permessi e controlli esercitati a livello locale tramite apparati burocratici e ufficiali preposti. Soprattutto

* Sono particolarmente debitore nei confronti di Gabriella Rossetti. Da studente alle primissime armi, ma con un interesse già molto focalizzato sulla storia medievale, ho avuto la fortuna di frequentare un suo corso incentrato sullo studio e sulla nuova edizione del diploma di Enrico IV ai Pisani. Con quest'ultimo l'imperatore autorizzò tra le altre cose lo sfruttamento delle sponde del fiume Arno, svincolando così gli abitanti dal rispetto di alcune prerogative di carattere pubblico. Il richiamo in questo saggio alle problematiche relative alla mobilità interna in età longobarda, nonché al ruolo del *publicum*, vogliono essere un postumo ringraziamento a Gabriella Rossetti per il suo prezioso magistero da cui ho più volte tratto insegnamento e ispirazione. Il suo apprezzamento come correlatrice per il lavoro di ricerca da me svolto in occasione della tesi di laurea in storia medievale è stato un ulteriore passaggio di grande importanza per proseguire la mia formazione come medievista.

nelle città, la residenzialità fu incoraggiata e prescritta per legge e la mobilità regolamentata; inoltre, residenzialità e mobilità cambiarono nel corso del tempo subendo diverse trasformazioni a causa delle numerose configurazioni che i sistemi di controllo assunsero nel corso del tempo sia su territori più o meno estesi, sia in corrispondenza delle aree di confine¹. Per quanto riguarda l'Italia, l'età longobarda in questa prospettiva non fece eccezione, ereditando concetti, norme e strutture di derivazione tardoantica alle quali aggiunse le proprie in varie fasi e secondo modalità differenti.

Recenti nuove analisi relative al funzionamento delle reti di distribuzione di alcuni prodotti peculiari dell'Italia settentrionale mi hanno portato a riconsiderare la documentazione relativa al funzionamento della loro diffusione nell'Italia ostrogota, bizantina e longobarda, e più in generale l'organizzazione complessiva dei rifornimenti lungo le vie d'acqua interne nonché il ruolo esercitato dallo stato altomedievale nella gestione di questo settore². La menzione di contribuzioni tardoantiche nella documentazione pubblica di età longobarda ha sollecitato inoltre in me risposte a questioni più generali, legate al modo in cui il regno abbia praticato e gestito il controllo della mobilità sia degli oggetti, sia delle persone³.

¹ Claudia Moatti, *Le contrôle de la mobilité des personnes dans l'Empire romain*, «Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité», 112/2 (2000), pp. 925-958; Lorenzo Gagliardi, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani: aspetti giuridici*, I, *La definizione degli incolae*, Milano, Giuffrè, 2006; Claudia Moatti, *Mobility in the Roman world. New concepts, new perspectives*, in Justin Yoo, Andrea Zerbin, Caroline Barron (edited by), *Migration and Migrant Identities in the Near East from Antiquity to the Middle Ages*, London-New York, Routledge, 2019, pp. 17-22: 19.

² I risultati qui esposti sono stati acquisiti nell'ambito del PRIN *Food and S.T.O.N.E.S.* sulle reti di scambio nell'Italia settentrionale e nell'area adriatica tra la tarda antichità e altomedioevo. Rimando ai dati esposti in Marco Stoffella, *Mobilità, porti e mercati in Italia settentrionale (secc. VI-XI). Quadri generali e linee evolutive a partire dal caso di Verona*, in Sauro Gelichi, Margherita Ferri (a cura di), *Food and S.T.O.N.E.S.: Ships, Trade, Objects, Networks, Economy, Society. Convegno Finale del progetto (Venezia, 9-11 maggio 2024)*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2026, pp. 417-448. Altri aspetti sono stati discussi presso il Centro di Studi Avanzati 2496 nel quadro del progetto "Migrazione e mobilità nella tarda antichità e nell'altomedioevo", e presso l'Historische Seminar dell'Eberhard Karls Universität Tübingen. I risultati sono esposti in Marco Stoffella, *From marcas to marcae. The Control of Mobility in Italy and at its Frontiers from Late Antiquity to the end of the 8th century*, in Marco Franzoni, Steffen Patzold (edited by), *Nodes and networks of Power at the Frontiers of the Carolingian Empire. A Political, Cultural, Military, and Religious Overview*, Berlin-Boston, De Gruyter, 2026, in corso di stampa.

³ Carlrichard Brühl (a cura di), *Codice diplomatico longobardo*, III, 1, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1973, nr. 18, pp. 80-85, Pavia, 22 marzo 744; p. 84; nr.

Parallelamente alle riflessioni relative al movimento delle merci ho perciò indagato la legislazione di VI, VII e VIII secolo al fine di meglio comprendere il funzionamento complessivo della mobilità delle persone. Attraverso queste analisi sono emerse nuove letture relative alla libertà di movimento degli individui che mi hanno portato a modificare il quadro interpretativo precedente, obbligandomi a ipotizzare linee di funzionamento secondo angolature differenti della mobilità. Nei prossimi paragrafi discuterò parte di questi aspetti attraverso la prospettiva offerta dall'analisi del sistema normativo longobardo istituito in fasi diverse tra VII e VIII secolo a partire dall'emanazione dell'*Edictum* di Rotari; quest'ultimo sarà confrontato con alcune leggi emanate in epoca bizantina e con la terminologia in esse utilizzata. Grazie all'analisi parziale di queste due legislazioni e al loro confronto, offrirò alcune riflessioni circa la mobilità degli individui nel regno longobardo facendo attenzione soprattutto a quella interna, e in particolar modo alle norme e alle strutture preposte a governarla, per trarre infine alcune parziali conclusioni⁴.

L'inquadramento territoriale nelle leggi longobarde

Sono numerose le ricerche sulla mobilità e sulle frontiere nell'Italia tardoantica e altomedievale; i contributi a stampa più recenti di Emanuela Mollo, Aldo A. Settia, Walter Pohl, Stefano Gasparri e Gianmarco De Angelis hanno prodotto importanti risultati a questo proposito⁵. Le nuove analisi hanno progressivamente spostato l'at-

44, pp. 251-260, 11 novembre 772; p. 258. Si veda François-Louis Ganshof, *A propos du tonlieu sous les Mérovingiens*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, Milano, Giuffrè, 1962, I, pp. 293-315; Aldo A. Settia, "Per foros Italiae". *Le aree extraurbane fra Alpi e Appennini*, in Idem, *Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell'Italia medievale*, Roma, Viella, 1999, pp. 103-142: 106; Michael McCormick, *Origins of the European Economy. Communication and Commerce, AD 300-900*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 111-119. Si vedano infine le considerazioni in Stoffella, *Mobilità, porti e mercati*, pp. 436-439. <https://edizionicafoscari.it/it/edizioni4/libri/979-12-5742-002-4/mobilita-porti-e-mercati-nellalto-medioevo-in-ital/>

⁴ Ho analizzato gli aspetti legati alla mobilità in rapporto alla gestione delle frontiere del regno negli anni centrali dell'VIII secolo, proponendo inoltre una datazione differente delle norme al riguardo, in Marco Stoffella, *Lombard Border Legislation, the Fall of Ravenna and Pippin's Coronation. New Perspectives on a Transition (750-7)*, in Federico Montinaro, Vivien Prigent (edited by), *Constructing the Eighth Century*, «Travaux et mémoires», 29 (2025), pp. 467-489.

⁵ Emanuela Mollo, *Le chiuse: realtà e rappresentazioni mentali del confine alpino nel*

tenzione dalla legislazione longobarda più risalente a quella emanata nei decenni centrali dell'VIII secolo, enfatizzandone il ruolo nel regolare in modo più rigido la mobilità delle persone soprattutto in corrispondenza dei confini. Allo stesso tempo è stato ripetutamente sottolineato come un numero significativo di norme debbano essere ritenute straordinarie in quanto frutto di situazioni contingenti ed espressione di fasi di conflitto. In due importanti articoli, inoltre, Walter Pohl ha discusso in modo magistrale come in condizioni di tensione la mobilità in corrispondenza delle frontiere del regno longobardo nei decenni centrali dell'VIII secolo fu temporaneamente limitata con l'introduzione di controlli puntuali e l'uso di documenti autorizzativi del transito con disposizioni eccezionali, tanto che questo sistema è stato indicato come precursore dell'uso del passaporto⁶. Inoltre Pohl ha avvertito la comunità scientifica di come nell'*Edictum* vi sia un'attenzione maggiore ai movimenti all'interno dei confini del regno piuttosto che non alla modalità di gestione dei confini esterni⁷.

Dopo le sue convincenti argomentazioni, le posizioni si sono so-

medioevo, in Giuseppe Sergi (a cura di), *Luoghi di strada nel Medioevo. Fra il Po, il mare e le Alpi Occidentali*, Torino, Paravia-Scriptorium, 1996, pp. 41-91; Aldo A. Settia, *Le frontiere del regno italico nei secoli VI-XI: l'organizzazione della difesa*, in Idem, *Barbari e infedeli nell'alto medioevo italiano. Storia e miti storiografici*, Spoleto, CISAM, 2011, pp. 3-31; Idem, *Le fortificazioni dei Goti in Italia*, in Idem, *Barbari e infedeli*, cit., pp. 3-31; Walter Pohl, *Frontiers in Lombard Italy: the laws of Ratchis and Aistulf*, in Walter Pohl, Helmut Reimitz (edited by), *The Transformation of Frontiers from Late Antiquity to the Carolingians*, Leiden-Boston, Brill, 2001, pp. 117-142; Idem, *Le frontiere longobarde. Controllo e percezioni*, in Claudia Moatti (sous la direction de), *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et documents d'identification*, Rome, École française de Rome, 2004, pp. 225-238; Stefano Gasparri, *La frontiera in Italia (sec. VI-VIII). Osservazioni su un tema controverso*, in Gian Pietro Brogiolo (a cura di), *Città, castelli, campagne nei territori di frontiera (sec. VI-VII). 5° Seminario sul Tardoantico e l'Alto Medioevo in Italia centro-settentrionale* (Monte Barro, Galbiate, 9-10 giugno 1994), Mantova, SAP, 1995, pp. 9-19; Gianmarco De Angelis, *Mobilità e controllo politico nell'Italia longobarda e carolingia. Appunti su fonti normative e riflessi documentari*, «Melanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 132-2 (2020), pp. 299-314.

⁶ Pohl, *Frontiers in Lombard Italy*, cit.; Idem, *Le frontiere longobarde*, cit.; Chris Wickham, *Early Medieval Italy: Central Power and Local Society, 400-1000*, London, Macmillan, 1981, p. 46. Si veda inoltre Claudia Moatti, *Reconnaissance et identification des personnes dans la Rome antique. Appunti su fonti normative e riflessi documentari*, *L'identification. Genèse d'un travail d'État*, Paris, Belin, 2007, pp. 27-55; con un focus dall'XI secolo in avanti si veda anche Claire Judde de Larivière, *Du sceau au passeport. Genèse des pratiques médiévales de l'identification*, Ivi, pp. 57-78.

⁷ Pohl, *Le frontiere longobarde*, cit., pp. 229-230: "Sembra dunque ovvio che a Rotari il controllo dei movimenti delle persone appariva molto più importante all'interno del regno, nelle vie pubbliche, attraverso i fiumi o le mura delle città che non alle frontiere".

stanzialmente cristallizzate affermando che l'uso dei lasciapassare, e che più in generale il rigoroso controllo della mobilità espresso nelle norme di metà VIII secolo, furono fenomeni straordinari legati soprattutto alle fasi ricorrenti di conflitto⁸. Questa visione è stata applicata anche retrospettivamente, influenzata probabilmente dalla presunta stretta associazione tra la promulgazione dell'*Edictum* e le campagne militari di Rotari⁹. Tuttavia, molti fattori tra cui le modalità di scambio delle merci nell'Italia settentrionale e l'analisi dei testi delle leggi e dei documenti, privati e pubblici, suggeriscono che il porre un'eccessiva enfasi sul tema della conflittualità finisca col mettere in secondo piano aspetti quali i sistemi di scambio di oggetti o il funzionamento della mobilità interna delle persone; più in generale essa rischia di oscurare i principi e gli strumenti attraverso i quali il governo centrale intese gestire e controllare la mobilità degli individui nel regno longobardo tra VI e VIII secolo.

Le leggi longobarde furono emanate in fasi differenti, talvolta promulgate poco prima o in concomitanza con importanti operazioni militari¹⁰. Questo potrebbe essere stato il caso anche dell'*Edictum* del 643, forse emanato all'inizio delle campagne che portarono all'espansione del regno nella Liguria, nell'Emilia e nel Veneto orientale anche se non mancano opinioni discordanti a questo proposito¹¹. Pure le *leges* di Astolfo del 750 furono promulgate in concomitanza con

⁸ Per una analisi più dettagliata di questi aspetti rimando a quanto discusso in Stofella, *Lombard Border Legislation*, cit.

⁹ Per quanto riguarda l'Editto di Rotari, queste impressioni sono condivise da Christof H.F. Meyer, *König Rothari begründet seine Gesetze. Zum Verhältnis von Konsens und Argumentation in den Leges Langobardorum*, in Verena Epp, Christof H.F. Meyer (hrsg. von), *Recht und Konsens im frühen Mittelalter*, Ostfildern, Thorbecke, 2017, pp. 151-234, pp. 161-165.

¹⁰ Friedrich Blume (hrsg. von), *Leges Langobardorum* (Monumenta Germaniae Historica, *Leges*, 6), Hannover, Hahn, 1868, pp. 1-206; Franz Beyerle (hrsg. von), *Leges Langobardorum* 643-866, Witzzenhausen, Deutscher rechtlicher Instituts-Verlag, 1962; Katherine Fisher Drew (edited by), *The Lombard Laws*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1973, pp. 1-37; Claudio Azzara, *Introduzione al testo*, in Claudio Azzara, Stefano Gasparri (a cura di), *Le leggi dei Longobardi. Storia, memorie e diritto di un popolo germanico*, Roma, Viella, 2005, pp. XLII-LXV.

¹¹ Paolo Delogu, *L'editto di Rotari e la società del VII secolo*, in Javier Arce, Paolo Delogu (a cura di), *Visigoti e Longobardi, Atti del Seminario*, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2001, pp. 329-355; Luca Loschiavo, *Looking at the Edict of Rothari. Between German Ancestral Customs and Roman Legal Traditions*, «Roma Tre Law Review», 2 (2019), pp. 65-91; per una critica ad una troppo stretta associazione tra le campagne militari e le motivazioni che portarono all'emanazione delle leggi si veda Meyer, *König Rothari begründet seine Gesetze*, cit., pp. 161-165.

l'allestimento delle operazioni militari contro Ravenna e i territori contermini, concluse a inizio luglio 751 con la caduta della città bizantina e la definitiva deposizione dell'esarca¹². Ciò non consente tuttavia di affermare che il significato generale della legislazione debba essere interpretato solo ed esclusivamente in relazione alle esigenze della guerra, poiché altre evidenze dimostrano come il controllo della mobilità fu previsto e implementato anche in altri periodi¹³.

La legislazione di Rotari è un *corpus* consistente, anche se non esaustivo, di 388 articoli che regolarono molte questioni, mentre le leggi di re Astolfo vanno lette in continuità con quelle di suo fratello e predecessore Ratchis nonostante il cambio di linea politica tra il primo e il secondo¹⁴. Prima di quest'ultimo periodo abbiamo ulteriori norme emanate da Grimoaldo (668), le numerose aggiunte e revisioni introdotte durante il lungo regno di Liutprando (712-744), cui seguono cronologicamente le leggi promulgate da Ratchis e da Astolfo che, oltre ad aggiornare nei decenni centrali dell'VIII secolo gli assetti precedenti, regolarono notoriamente alcuni aspetti importanti relativi alla mobilità sia all'interno, sia soprattutto ai confini del regno¹⁵. Il prologo di Rotari chiarisce che alla base della promulgazione dell'*Edictum* vi furono scopi politici sia interni sia esterni, e tra questi ultimi anche la difesa dei confini del regno indicati nel prologo con il termine di *fines*: "In unum previdimus volumine complectendum, quatinus liceat unicuique salva lege et iustitia quiete vivere, et propter opinionem contra inimicos laborare, seque suosque defendere fines"¹⁶.

¹² Paolo Delogu, *Il regno longobardo*, in Paolo Delogu, André Guillou, Gherardo Ortalli (a cura di), *Longobardi e Bizantini*, Torino, UTET, 1980, pp. 3-216: 169.

¹³ Idem, *Longobardi e Romani: altre congetture*, in Stefano Gasparri (a cura di), *Il regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società, istituzioni*, Spoleto, CISAM, 2004, pp. 92-171, pp. 114-135; Idem, *Ritorno ai Longobardi*, in Gabriele Archetti (a cura di), *Desiderio. Il progetto politico dell'ultimo re longobardo. Atti del primo convegno di studio*, Spoleto, CISAM, 2015, pp. 19-50, pp. 24-30.

¹⁴ Marco Stoffella, *Ratchis, re dei Longobardi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 86, Roma, Treccani, 2016, pp. 549-552.

¹⁵ Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit.; Pohl, *Le frontiere longobarde*, cit.; Idem, *Frontiers in Lombard Italy*, cit. Si veda la proposta di una nuova datazione della legge numero 13 di Ratchis ai primissimi mesi del 757 discussa in Stoffella, *Lombard Border Legislation*, cit. Inoltre, all'interno di un quadro più ampio, si vedano le riflessioni sul medesimo tema in Idem, *From marcas to marcae*.

¹⁶ Rotari, *Incipit*, cit.: "Vogliamo che sia riunito tutto in un volume, perché sia consentito a ciascuno vivere in pace nella legge e nella giustizia e con questa consapevolezza impegnarsi contro i nemici e difendere sé stesso e il proprio paese". La traduzione è di

Più in generale, per quanto riguarda la territorialità e la gestione dei beni immobili, nelle leggi di Rotari sei clausole riguardarono la proprietà privata, in particolare la determinazione dei suoi confini, che dovevano essere mantenuti stabili nel tempo e non dovevano essere modificati o alterati tramite nuove false indicazioni: chiunque avesse osato spostarli o falsificarli sarebbe stato punito severamente¹⁷. Il transito lungo le strade era consentito senza restrizioni particolari sia agli individui liberi che a quelli non liberi, mentre il blocco di una strada – definito con il termine di *wegworin* – sarebbe stato punito¹⁸. La libertà di movimento era concessa in particolare ai *barones nostri*, i fedeli del re legati alla *curtis regia*; quasi tutti coloro che erano in viaggio potevano far pascolare i propri cavalli nei campi o nei giardini adiacenti le strade senza per questo incorrere in sanzioni¹⁹. I primi articoli dell'*Edictum*, tuttavia, riguardarono principalmente gli uomini liberi desiderosi di fuggire *foris provincia* o che avrebbero potuto consentire a nemici o spie di entrare *intra provincia* offrendo loro persino l'*annona*, le provviste fornite dall'amministrazione centrale ai propri soldati²⁰. Anche agli schiavi fu fatto divieto di fuggire o di entrare nella *provincia*²¹. Tuttavia, scegliendo la parola *provincia* il legislatore non chiarì il significato del termine: fece egli riferimento all'intero regno o, piuttosto, ad una divisione interna resa con un sostantivo declinato al singolare?

Secondo le interpretazioni che fino ad ora si sono soffermate su quest'aspetto sarebbe opportuno assumere un significato più ampio poiché *provincia* è utilizzato nei primissimi articoli di legge in riferimento a questioni generali che riguardano la gestione del regno. La scelta è però opinabile sia perché il concetto di regno nell'Editto è differentemente espresso dal legislatore, sia perché in altri articoli di legge non è chiaro se il termine *provincia* si riferisca all'intero regno o, invece, ad una parte di esso.

Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 15. Cfr. Verena Epp, *Zur Kategorie des Raumes in frühmittelalterlichen Rechtstexten*, in Jan A. Aertsen, Andreas Speer (hrsg. von), *Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter*, Berlin-New York, De Gruyter, 1998, pp. 575-591; 577-578; Meyer, *König Rothari begründet seine Gesetze*, pp. 161-165.

¹⁷ Rotari, 236-241; Pohl, *Le frontiere longobarde*, cit., p. 229.

¹⁸ Rotari, 26-28; Pohl, *Le frontiere longobarde*, cit., p. 230.

¹⁹ Rotari, 17; Pohl, *Le frontiere longobarde*, cit., p. 230.

²⁰ Rotari, 3, 4, 5; Pohl, *Le frontiere longobarde*, cit., p. 229.

²¹ Rotari, 193, 221, 256, 264, 273; Pohl, *Le frontiere longobarde*, cit., p. 229.

Provincia, provinciae nella legislazione bizantina

Katherine Fisher Drew nel 1973 ha fornito per la prima volta una traduzione in inglese dell'intero *corpus* delle leggi longobarde; insieme a lei molti storici hanno seguito le interpretazioni che traspasano dalla sua traduzione e hanno attribuito a *provincia* il significato più ampio di "nostra terra", "terra" e "paese", intendendo con *provincia* un termine flessibile da riferire, tuttavia, sempre e soltanto all'intero regno longobardo²². Il prologo sibillino dell'Editto di Rotari in cui compare l'espressione "provincia Italiae langobardorum" può essere probabilmente ritenuto il maggiore responsabile di quest'interpretazione estensiva e reiterata; il notaio regio Ansoald, il dotto uomo al servizio del re che operò insieme ad un collegio di esperti, definiti qui come "*primatos iudices suos*"²³, quando nel prologo del *corpus* di leggi dovette contestualizzare l'avvio della dominazione longobarda in Italia sotto Alboino utilizzò probabilmente un concetto arcaizzante in quanto interessato a costituire un ponte ideale tra il passato romano/bizantino successivo alla conclusione della guerra greco-gotica e il presente longobardo, contemporaneo cioè all'emanazione dell'Editto. Questo possibile impiego, insieme allo sguardo attento del legislatore all'eredità tardoantica, non devono stupire: tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo gli storici del diritto hanno più volte sottolineato come Ansoald utilizzò in diverse occasioni, persino citandole, le *Novellae* di Giustiniano e le tradizioni di legge bizantine per dare vita

²² Stefano Gasparri, *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*, in Idem, *Il regno dei Longobardi in Italia*, cit., pp. 1-92: 48: "La definizione di *provincia* usata nell'editto indica probabilmente l'intero regno: e lo *iudex* che controlla i *finis provinciae*, incassando una cifra per ogni fuggitivo (libero o schiavo), è una sorta di comandante di un presidio di confine più che un vero funzionario provinciale"; Pohl, *Le frontiere longobarde*, cit., p. 230: "Le frontiere del regno non vengono trattate in modo specifico. L'articolo più legato al controllo delle frontiere è quello che tratta la fuga *foris provinciae*"; Delogu, *Ritorno ai Longobardi*, cit., pp. 26-27: "Nella terminologia ufficiale il regno veniva definito *provincia*, indicando con questo termine un territorio delimitato da confini, entro i quali vigevano i rapporti di diritto, ma privo di una qualsiasi identità. Altrimenti i testi regi, legislativi e altri, impiegavano il riferimento, anch'esso territoriale, alle tre grandi *partes* di Austria, Neustria e Tuscia"; Epp, *Zur Kategorie des Raumes*, cit., p. 589: "Doch man darf die Alternative territorial-personal in der Begründung von Herrschaft und in der Anwendung von Recht nicht überstrapazieren, zumal die Zeit sie, wie wir schon in Bezug auf die personale Anwendung der alemannischen und bayrischen Rechte auch in Norditalien und Frankreich sahen, keineswegs rigide handhabte".

²³ Francesco Corvino, *Ansoald*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 3, Roma, Treccani, 1961, pp. 421-422.

al *corpus* dell'Editto²⁴. Quando per richiamarsi più precisamente a re Alboino e alle sue imprese di conquista *Ansoald* dovette fare riferimento all'anno 568, o forse più correttamente al 569²⁵, nel suo *Incipit* egli affermò: “et post adventum in provincia Italiae langobardorum, ex quo Alboin tunc temporis regem precedentem divina potentia adducti sunt, septuagesimo sexto feliciter”²⁶. L'insolita espressione di “provincia Italiae langobardorum” fu usata qui da Ansoald e dai suoi colleghi come un sinonimo per indicare quella parte della penisola che allora costituiva l'embrione del nuovo regno, lo spazio cioè sottratto ai territori bizantini dell'Italia riportati quindici anni prima sotto il diretto controllo imperiale²⁷.

Dove trovò Ansoald il concetto di “provincia Italiae langobardorum” e perché scelse una formulazione così insolita per il suo solenne prologo? È probabile che oltre a recuperare una situazione storica precedente, e non più attuale, egli abbia preso spunto dal materiale giuridico a sua disposizione per restituire un riferimento storicamente e giuridicamente cogente rispetto alla congiuntura del 568/569 e, più in generale, all'Italia bizantina in cui Alboino si insediò con il suo seguito armato. Anche se tra il gennaio 535 e il maggio 540 l'Italia aveva ricevuto da Giustiniano la nuova legislazione²⁸, è probabile

²⁴ Rudolf Schöll, Wilhelm Kroll (hrsg. von), *Corpus iuris civilis*, III, *Novellae*, editio stereotype, Berlin, Weidmann, 1895; Pasquale Del Giudice, *Le tracce del diritto romano nelle leggi longobarde. Note*, in Idem, *Studi di Storia e Diritto*, Milano, Hoepli, 1889, pp. 362-470; Camillo Giardina, *L'Editto di Rotari e la codificazione di Giustiniano*, in Idem, *Storia del Diritto*, Palermo, Palumbo, 1963, I, pp. 7-61; Nino Tamassia, *Per la storia dell'Authenticum*, in Idem, *Scritti di storia giuridica pubblicati a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova*, Padova, Cedam, 1967, II, pp. 107-158: 150; Meyer, *König Rothari begründet seine Gesetze*, 2017, pp. 162-163.

²⁵ Ottorino Bertolini, *La data dell'ingresso dei Longobardi in Italia*, in Idem, *Scritti scelti di storia medievale*, Livorno, Il Telegrafo, 1968, I, pp. 16-62.

²⁶ Rotari, *Prologus*. Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 15: “[...] nell'anno settantaseiesimo dopo la venuta nella provincia d'Italia dei Longobardi, dove furono condotti dalla potenza divina, essendo in quel tempo Alboino, [mio] predecessore, salute [...]”. Si vedano Giardina, *L'Editto di Rotari*, cit., pp. 56-61; Gian Piero Bognetti, *Longobardi e Romani*, in *Studi in onore di E. Besta per il XL anno del suo insegnamento*, Milano, Giuffrè, 1939, IV/I, pp. 353-410: 353, n. 1: Delogu, *Longobardi e Romani*, cit., pp. 114-122.

²⁷ Idem, *Ritorno ai Longobardi*, cit., p. 27, n. 27, dove cita il termine “Italiae provinciam” del prologo.

²⁸ Zachariae C.E. von Lingenthal, *Zur Geschichte des Authenticum und der Epitome Novellarum des Antecessor Julianus*, in Idem, *Kleine Schriften zur römischen und byzantinischen Rechtsgeschichte*, Leipzig, Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, 1973, 2, pp. 117-127; Tamassia, *Per la storia dell'Authenticum*, cit., pp. 129-

che Ansoald abbia tratto ispirazione, ricalcandola, dalla definizione espressa nella *Pragmatica Sanctio pro petitione Virgilii* di Giustiniano del 15 agosto 554 in cui nel § 27, quello che chiude la Prammatica autorizzando i membri del ceto senatorio a recarsi liberamente nella penisola per ripristinare i propri possedimenti, l'Italia bizantina restituita all'Impero fu definita dal legislatore come una "Italiae provinciam"²⁹.

Richiesta dal vescovo di Roma Vigilio mentre si trovava in esilio a Costantinopoli, la *Pragmatica Sanctio* fu indirizzata al *praefectus praetorio* Antioco e a Narsete, comandante in capo con funzioni militari e civili, definito "praepositus sacri cubiculi et patricius"³⁰. Utilizzando un concetto che intorno alla metà del VII secolo poteva suonare come un dotto arcaismo legato al passato tardo-romano, Ansoald diede il via ad un'interpretazione in parte distorsiva del termine *provincia* dato che alla metà del VII secolo il suo significato non poteva più pienamente riflettere la situazione del secolo precedente, né poteva rispecchiare l'Italia bizantina sottratta alla dominazione ostrogota³¹. Di fatto nel § 27 della *Pragmatica Sanctio* il legislatore utilizzò l'espressione "Italiae provinciam" per descrivere l'intero territorio dopo la nuova organizzazione che nel 537 aveva separato la Sicilia dalle altre province governate dal *praefectus praetorio*; una riforma

131, 137-138; Roberto Bonini, *Giustiniano e il problema italico*, in Bisanzio, *Roma e l'Italia nell'alto medioevo. Atti della XXXIV Settimana di studio*, Spoleto, CISAM, 1988, I, pp. 72-98: 82-87; Jan-Olof Tjäder, *Alcune osservazioni sulla prassi documentaria a Ravenna nel VI secolo*, in Gian Gualberto Archi (a cura di), *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche (Ravenna, 30 settembre - 1° ottobre 1983)*, Ravenna, Edizioni del Girasole, 1985, pp. 23-42; Luca Loschiavo, *Le leggi di Giustiniano prima e dopo la 'guerra gotica'*, in Hendrik Dey, Fabrizio Oppedisano (edited by), *Justinian's Legacy: the last War of Roman Italy / L'eredità di Giustiniano: l'ultima guerra dell'Italia romana*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2024, pp. 227-257, pp. 233-235.

²⁹ *Pragmatica Sanctio*, § 27; Schöll, Kroll, *Corpus iuris civilis*, III, p. 802; Gian Gualberto Archi, *Pragmatica sanctio pro petitione Virgilii*, in Idem, *Scritti di diritto romano*, III, *Studi di diritto penale. Studi di diritto postclassico e giustiniano*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 1971-2010; Lelia Cracco Ruggini, *Giustiniano e la società italica*, in *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana*, cit., pp. 173-207; Thomas S. Brown, *Gentlemen and Officers. Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A.D. 554-800*, Rome, British School at Rome, 1984, pp. 8-14; Cristina Rognoni, *Legal Texts and Juridical Practice in Byzantine Italy*, in Salvatore Cosentino (edited by), *A Companion to Byzantine Italy*, Leiden-Boston, Brill 2021, pp. 760-796: 770-772; Salvatore Cosentino, *Politics and Society*, Ivi, pp. 29-67: 30-33.

³⁰ Lawrence H. Fauber, *Narses, Hammer of the Goths. The Life and Times of Narses the Eunuch*, Gloucester-New York, St. Martin's Press, 1990, pp. 135-139.

³¹ *Pragmatica Sanctio*, § 27.

introdotta pochi anni prima della vittoria definitiva sugli Ostrogoti e destinata alla prefettura dell'Italia che aveva già perso la Dalmazia e le due Rezie, mentre il Norico e la Pannonia erano state cedute proprio ai Longobardi³².

In apparente contrasto con il concetto di "Italiae provinciam", tuttavia, i numerosi capitoli della *Pragmatica Sanctio* che definiscono il funzionamento dell'organizzazione interna della penisola italiana, per descrivere le porzioni o i territori governati dagli *iudices* sottoposti alla supervisione del *praefectus Italiae* utilizzarono il termine *provincia* sia al singolare, sia al plurale³³. La *Pragmatica Sanctio* testimonia perciò come intorno alla metà del VI secolo il termine di *provincia* potesse assumere un significato polisemico ed essere utilizzato dal legislatore per descrivere sia le unità territoriali più ampie come l'*Italia*, sia le sue articolazioni interne di diversa dimensione. Lo dimostra, tra gli altri, il § 26 dove compare la definizione di "Calabriae vel Apuliae provinciae", la provincia bizantina di "Apulia et Calabria" qui declinata al singolare, ma intesa anch'essa come facente parte della più ampia "Italiae provinciam"³⁴. Inoltre, nei primi 26 capitoli in cui si articola la *Pragmatica Sanctio* furono alternate in modo quasi equanime le forme di *provincia* declinate al singolare e al plurale a seconda dell'intenzione e dell'opportunità, ma sempre e comunque per fare riferimento ai distretti interni in cui l'Italia era organizzata. Sorprende, infine, che l'opzione prevalentemente utilizzata dal legislatore sia stata quella di *provincia* al singolare, soprattutto se si tiene presente che l'Italia bizantina tra il 554 e il 568/569 fu composta da tredici *provinciae*³⁵.

L'uso prevalente nella *Pragmatica Sanctio* della forma di *provincia* per indicare la singola circoscrizione e il suo utilizzo un'unica volta per indicare l'intero territorio dell'Italia, se da una parte conferma il significato polisemico di *provincia*, dall'altra relega l'espressione di

³² Cosentino, *Politics and Society*, cit., pp. 3-4.

³³ *Pragmatica Sanctio*, § 9, 11, 12, 13.

³⁴ Ivi, § 26.

³⁵ Ivi, § 10, 13, 18, 26, 27 per le ricorrenze di *provincia*, *provinciae*, *provinciam*; § 11, 12, 14, 19, 20 per le occorrenze di *provincias*, *provinciarum*. L'organizzazione dell'Italia bizantina e la sua ripartizione in tredici province è descritta in Salvatore Cosentino, *Ecclesiastic Life and Its Institutions*, in *A Companion to Byzantine Italy*, cit., pp. 68-105: 92; Idem, *La Descriptio orbis Romani come fonte per la storia dell'Italia post-giustiniana*, in Federico Marazzi, Chiara Raimondo, Giuseppe Hyeraci (a cura di), *La difesa militare bizantina in Italia (secoli VI-XI)*, *Atti del convegno*, Cerro al Volturno (IS), Volturina Edizioni, 2023, pp. 15-20.

“*Italiae provinciam*” ad un uso marginale e minoritario imponendo così una verifica puntuale del suo utilizzo e del significato da attribuirle all’interno dell’*Edictum* stesso nel cui prologo la medesima espressione fu ripresa e declinata per indicare la “provincia Italiae” ora sottoposta all’autorità dei longobardi. In molti casi, infatti, nella legislazione ordinata da Ansoald il termine di *provincia* sembra assumere un significato più limitato e riferirsi ad un ambito piuttosto circoscritto, inferiore cioè per dimensioni al regno intero. Infine, dato l’uso ripetuto nell’*Edictum* del termine *provincia* nella sua forma singolare, risulta fondamentale scegliere una corretta traduzione che tenga presente sia la possibile origine o derivazione del termine, sia che possa comprenderne e interpretarne di volta in volta l’utilizzo³⁶.

Provincia, regnum e fines nella legislazione longobarda

Tornando al prologo dell’*Edictum*, quando Fisher Drew dovette tradurre la frase relativa all’arrivo e all’insediamento dei Longobardi nella “provincia Italiae langobardorum”, un evidente calco dell’espressione “*Italiae provinciam*” della *Pragmatica Sanctio*, la rese liberamente con: “after the happy arrival of the Lombards in the land of Italy”³⁷. Osservando più da vicino la sua interpretazione notiamo qualche incertezza nel fornire una traduzione coerente di questa espressione, poiché in altri capitoli di legge in cui compare il termine *provincia* ne ha spiegato il significato con concetti quali “paese” o “terra” a seconda del contesto, mentre nel riportare i *titula* dei singoli capitoli di legge Fisher Drew ha filologicamente riproposto il termine di *provincia*, traducendola in inglese con il termine di “province” e generando così un rumore di sottofondo che si è probabilmente riverberato nei contributi sul tema usciti a stampa nei decenni successivi³⁸.

I curatori dell’edizione delle leggi con traduzione in lingua italiana, invece, hanno correttamente precisato in nota che secondo il *Digestum* giustiniano e la bibliografia più risalente, in quel periodo il termine *provincia* poteva indicare anche un singolo territorio e non necessariamente riferirsi all’intero regno, cosa che del resto aveva già

³⁶ Epp, *Zur Kategorie des Raumes*, cit., pp. 583-590.

³⁷ Fisher Drew, *The Lombard Laws*, cit., p. 39; Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 15: “dopo la venuta nella provincia d’Italia dei Longobardi”.

³⁸ Rotari, 193, 221, 256, 264, 273.

indicato Gian Piero Bognetti; hanno così prudenzialmente mantenuto nella traduzione italiana il termine latino di *provincia*, seguendo tuttavia l'interpretazione più estensiva di territorio del regno attribuita da Stefano Gasparri nel suo saggio sulla struttura e il funzionamento del regno longobardo³⁹. Conclusioni simili a quelle espresse in nota all'edizione italiana delle leggi longobarde sono invece state tratte dall'analisi di leggi più tarde e introdotte a Nord delle Alpi, come la *Lex Alamannorum* o la *Lex Boiauvartorum* dove il termine *provincia* è stato interpretato con un valore polisemico⁴⁰. In entrambi i casi, tuttavia, non è seguita una discussione del significato da attribuire di volta in volta al termine di *provincia* e, soprattutto, sul cambio di paradigma che la differente traduzione del termine comporta.

L'impressione di chi scrive è che nell'*Edictum* di Rotari, così come nelle leggi successive che ne hanno ampliato il *corpus*, sia presente un uso molto vicino se non analogo a quello riscontrato nella *Pragmatica Sanctio*. Ciò vale per il Prologo, in cui il concetto di *provincia* rimanda alla stagione in cui Alboino prese effettivamente possesso di una porzione dell'"Italiae provinciam" bizantina menzionata solamente nel § 27 della *Prammatica* di Giustiniano; ma vale soprattutto per il corpo delle leggi, in cui il termine *provincia* ricalca l'uso maggioritario fatto nella *Prammatica* stessa. Anche se all'interno del Prologo il notaio regio Ansoald potrebbe aver deciso di utilizzare un concetto dotto e arcaizzante, alla metà del VII secolo il re longobardo governava non più su una provincia bizantina da poco passata sotto il controllo longobardo, ma su un regno indipendente strutturato in territori distinti, anche se probabilmente organizzati in modo analogo al precedente

³⁹ Theodor Mommsen, Paul Krueger (hrsg. von), *Corpus iuris civilis*, I, *Digesta*, Berlin, Weidemann, 1882, 49, 16, 12. Si veda Gian Piero Bognetti, *S. Maria Foris portas di Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi*, in Idem, *L'età longobarda*, Milano, Giuffrè, 1966, II, pp. 11-673: 496, n. 234; Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 114, n. 8; Gasparri, *Il regno longobardo in Italia*, cit., p. 48, cfr. *supra* nota 22; Pohl, *Le frontiere longobarde*, cit., p. 230, cfr. *supra* nota 22; Delogu, *Ritorno ai Longobardi*, cit., pp. 26-27, cfr. *supra* nota 22.

⁴⁰ Epp, *Zur Kategorie des Raumes*, cit., pp. 575-591; Eva Schumann, *Die Leges aus rechtshistorischer Sicht*, in Sebastian Brather (hrsg. von), *Recht und Kultur im frühmittelalterlichen Alemannien*, Berlin-Boston, De Gruyter, 2017, pp. 89-138: 136-137. Risultano troppo categoriche le affermazioni di Robert Louis Benson, *Provincia = Regnum*, in George Makdisi, Dominique Sourdel, Janine Sourdel-Thomine (sous la direction de), *Prédication et propagande au Moyen Âge. Islam, Byzance, Occident. Penn-Paris-Dumbarton Oaks Colloquia. III. Session des 20-25 octobre 1980*, Paris, Presses Universitaires de France, 1983, pp. 41-69.

sistema e di cui rimane evidenza nei vari paragrafi della *Pragmatica Sanctio*. L'articolazione interna del regno sarebbe cioè stata resa dal legislatore, il notaio Ansoald e i suoi sodali che agirono per conto del re, utilizzando l'antico valore polisemico del termine *provincia* e declinandolo in modi diversi a seconda delle necessità⁴¹. Colpisce tuttavia che negli articoli dell'*Edictum* in cui si fece chiaramente riferimento al regno longobardo nel suo complesso, fatta eccezione per il Prologo che costituisce un caso a parte e che a mio avviso deve essere inquadrato secondo le linee interpretative delineate nel paragrafo precedente, esso non fu mai definito con il termine *provincia*.

Analogamente all'uso fatto nella *Pragmatica Sanctio*, il concetto di *provincia* sembra piuttosto essere stato utilizzato nell'*Edictum* per descrivere prevalentemente le circoscrizioni minori di carattere provinciale, regionale o sovraregionale che costituirono i distretti sottoposti all'autorità degli *iudices*. Questo è chiaramente il caso dell'articolo di legge 264 che recita: "Si liber aut servus vellit foris provinciae fugire et iudex aut quicumque, qui in finibus provinciae resedit, eum praeserit, teneat eum, et res, quas secum detulerit, salvas faciat; et mox mandet ad iudicem de locum, unde fugire coepit, quatinus eum recipiat, et dit pro uno fugace solidos duo, ita ut cum rebus, quas secum detulerit, reddatur [...]"⁴². L'idea qui espressa è che le persone di condizione libera e non libera fossero legate a specifiche località in cui dovevano risiedere e dalle quali non potevano allontanarsi liberamente; la residenza era situata all'interno di distretti governati da *iudices*, anch'essi tenuti ad osservare il medesimo principio. I liberi e i non liberi che avessero cercato di trasferirsi altrove, o di fuggire senza permesso – "foris provinciae fugire" – dovevano essere ricondotti nei distretti dove si trovava la località – il *locus* – a cui essi erano legati e a cui appartenevano. Il rispetto del principio

⁴¹ *Pragmatica Sanctio*, cit., pp. 799-802.

⁴² Rotari, 264. Pohl, *Le frontiere longobarde*, cit., p. 230, afferma che il termine *provincia* qui ha il significato di *regnum*; lo stesso concetto è ripetuto a p. 229, dove Pohl afferma che *intra/foris provincia* deve essere tradotto con "fuori e dentro il regno". L'origine del fraintendimento va forse in parte ricercato nella traduzione di Fisher Drew, *The Lombard Laws*, cit., p. 105, che non consentendo una verifica del testo originale, in quanto manca della versione originale a fronte, ha finito con il trarre in inganno i lettori. Cfr. Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 81: "Se un uomo libero, o un servo, vuole fuggire fuori della provincia e un giudice, o chiunque risieda dentro i confini della provincia, lo cattura, lo tenga e prenda in custodia i beni che ha portato con sé ed informi subito il giudice del luogo dal quale è fuggito perché lo riprenda e dia [a lui] due solidi per ciascun fuggitivo, in modo che sia ricompensato per i beni che ha portato con sé [...]".

di residenza applicato sia ai liberi, sia ai non liberi sembra essere stato qui e altrove di massimo interesse per il legislatore. Va precisato infine che anche gli *iudices* – i funzionari pubblici di vario grado a cui era affidato il compito di far rispettare la legge – erano soggetti a questa medesima regola. Oltre ai rilievi già mossi, non funziona a mio avviso in questo caso la traduzione di *provincia* con regno poiché la norma così strutturata presupporrebbe un'autorizzazione da parte del re, rivolta ai suoi *iudices*, di esercitare una coercizione al di fuori degli spazi del regno su cui il re stesso, però, non poteva avere alcuna giurisdizione.

Quando invece il notaio regio Ansoald, coordinatore degli esperti di diritto al servizio della corte regia, dovette menzionare la totalità del regno e, quindi, l'estensione della giurisdizione del re, utilizzò l'espressione "dominium regni nostri" con un chiaro ed evidente significato territoriale. Nella legge numero 177, ad esempio, solitamente molto discussa in quanto vi occorre il termine *fara*, e che riguarda i diritti e le restrizioni in tema di cambiamento di residenza all'interno del *regnum*, il legislatore stabilì che: "De homine libero, ut liceat eum migrare. Si quis liber homo, potestatem habeat intra dominium regni nostri cum fara sua megrare ubi voluerit, sic tamen si ei a rege data fuerit licentia, et si aliquas res ei dux aut quicumque liber homo donavit et cum eo noluerit permanere vel cum heredes ipsius: res et donatorem vel heredes eius revertantur"⁴³.

Disposizioni simili furono prese quando Ansoald dovette regolamentare l'ingresso degli stranieri nel regno in un'altra famosa norma, la numero 367: "De waregang. Omnes waregang, qui de exteris fines in regni nostri finibus advenerint seque sub scuto potestatis nostrae subdederint, legibus nostris langobardorum vivere debeant, nisi si aliam legem ad pietatem nostram meruerint [...]"⁴⁴. Il concetto di struttura e territorialità del regno longobardo, i suoi confini e il con-

⁴³ Rotari, 177; Fisher Drew, *The Lombard Laws*, cit., pp. 83-84; Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 55: "Dell'uomo libero, affinché gli sia consentito emigrare. Se un uomo è libero, abbia facoltà di emigrare con la sua fara dove vuole all'interno del dominio del nostro regno, purché gli venga concesso il permesso dal re; e se un duca o un qualsiasi uomo libero gli ha donato qualche bene ed [egli] non vuole rimanere con lui o con i suoi eredi, i beni ritornino al donatore o ai suoi eredi".

⁴⁴ Rotari, 367; Fisher Drew, *The Lombard Laws*, cit., pp. 124-125; Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 107: "Del waregang. Tutti i waregang che da territori stranieri vengono nei territori del nostro regno e si pongono sotto lo scudo della nostra potestà devono vivere secondo le nostre leggi dei Longobardi, a meno che non abbiano meritato un'altra legge per nostra grazia [...]".

trollo della mobilità furono qui chiaramente espressi utilizzando il termine tecnico di “*exter as fines*” per quei territori esterni ai confini del regno, e con l’espressione “*regni nostri finibus*” per quelli del regno nel loro complesso. Va inoltre notato che il termine *provincia* che secondo la traduzione proposta da Fisher Drew, accettata fino ad ora dalla maggior parte di coloro che si sono occupati di questi temi, avrebbe dovuto indicare l’intero regno, non fu qui mai utilizzato. Evidentemente i due termini – *provincia* e *regnum* –, non furono percepiti come sinonimi dal legislatore che operò nel corso del VII secolo. Va infine segnalato che altri tre capitoli di legge dell’*Edictum* definirono il territorio sottoposto all’autorità regia come lo spazio del *regnum*, mai invece come quello della *provincia*⁴⁵.

Quale traduzione per provincia?

Una possibile definizione e una precisazione circa l’uso del termine *provincia* nelle leggi longobarde può essere individuata tramite l’analisi della legislazione successiva all’*Edictum* di Rotari. Il *Prologus* delle leggi di Liutprando del 713, ad esempio, ricorda che il re emanò nuovi decreti con il consenso di tutte le figure di spicco del suo regno: “una cum iudicibus tam de Austriæ et Neustriæ partibus, necnon et de Tusciæ finibus, vel cum reliquis fidelibus meis langobardis et cuncto populo

⁴⁵ Rotari, 204: “Nulli mulieri liberae sub regni nostri ditionem legis langobardorum viventem liceat in sui potestatem arbitrium, id est selmundia, vivere, nisi semper sub potestatem virorum aut certe regis debeat permanere; nec aliquid de res mobiles aut immobiles sine voluntate illius, in cuius mundium fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi”; Rotari, 279: “De concilio rusticanorum. Si servi, id est concilii, manu armata in vico intraverint ad malum faciendum, et quicumque liber homo sub regni nostri ditione positus cum illis in capite fuerit, animae suae incurrat periculum aut componat solidos nongentos, medietatem regi et medietatem, cui iniuria inflata est. Servi enim, qui cum ipso fuerint ex eodem concilio, unusquisque solidos quadraginta sit culpabilis, medietatem regi et medietatem, ut supra”; Rotari, 364: “De eo, qui prius manifestaverit et sacramentum promittit. Si pro quacumque culpa homo pulsatus fuerit ab alio et negaverit, liceat eum se eduniare secundum legem et qualitatem causae. Si autem manifestaverit se fecissit, componat secundum quod in hoc edictum legitur. Nam nulli liceat, postquam prius manifestaverit, postea per sacramentum negare, quod non sit culpabilis, postquam ipse se culpabilem adsignat. Quia multus cognovimus in regno nostro tales pravas opposcentes intentiones; haec nos moverunt presentem corrigere legem et ad meliorem statum revocare”. Per la traduzione in inglese si veda Fisher Drew, *The Lombard Laws*, cit., pp. 92, 108-109, 124; per quella in italiano rimando ad Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., pp. 65, 85-87, 105.

adsistente”⁴⁶. Le macroregioni che nei primi decenni dell’VIII secolo costituivano l’insieme del *regnum* furono menzionate qui per la prima volta; se nell’*Edictum* non furono mai definite e ci si limitò a parlare di *provincia* sempre declinata al singolare, Liutprando prevede invece che gli *iudices* convocati dal re a Pavia dovessero operare all’interno della propria *provincia*, vale a dire in uno dei macroterritori da cui gli *iudices* furono fatti convergere a Pavia per la consueta assemblea generale fissata alle calende di marzo come nella Francia merovingia⁴⁷.

Durante i suoi trentadue anni di regno Liutprando emanò regolarmente nuove disposizioni; quasi ogni volta le accompagnò con un *Prologus* in cui furono menzionati esplicitamente, ma non regolarmente, i macrodistretti costitutivi del regno. Nel 717 il notaio del re ripeté la formula precedente: “simili modo cum omnibus iudicibus de partibus Austriae et Neustriae, necnon et de Tusciae finibus, seu ceteris nostri langobardis”⁴⁸. Nel 720 fece lo stesso: “una cum inlustribus veris obtimatibus meis Neustriae, Austriae et Tusciae partibus, vel universis nobilibus langobardis”⁴⁹, mentre tra il 721 e il 725 questa formula fu sostituita da una più generica: “una cum iudicibus et reliquis langobardis fidelibus nostris”⁵⁰. Nel 726 si tornò a una definizione territoriale più precisa, senza tuttavia menzionare la *Tuscia*: “quin etiam et iudicis atque fidelis nostri de partibus Austriae et Neustriae”⁵¹. Questa descrizione fu nuovamente abbandonata negli anni successivi, ma reintrodotta nel 729: “quia nobis sic constetit cum nobis iudicibus tam de Austria et Neustria et de Tusciae partibus”⁵².

Nei prologhi di Liutprando i termini di *provincia* o di *provinciae* non furono mai utilizzati; negli articoli di legge in cui essi furono men-

⁴⁶ Liutprando, *Prologus*, cit.; Fisher Drew, *The Lombard Laws*, cit., p. 145; Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 139.

⁴⁷ Rotari, 264; Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 81: cfr. *supra* nota 42. Per similitudini e parallelismi tra la tradizione longobarda e quella merovingia si veda Alain Stoclet, *Du Champ de Mars mérovingien au Champ de Mai carolingien: éclairages sur un objet fugace et une réforme de Pépin, dit “le Bref”*, Turnhout, Brepols, 2020, pp. 105-115.

⁴⁸ Liutprando, *Prologus*, cit.; Fisher Drew, *The Lombard Laws*, cit., pp. 146-147; Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 143.

⁴⁹ Liutprando, *Prologus*, cit.; Fisher Drew, *The Lombard Laws*, cit., p. 150; Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 147.

⁵⁰ Liutprando, *Prologus*, cit.; Fisher Drew, *The Lombard Laws*, cit., p. 153; Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., pp. 153, 159, 169, 177.

⁵¹ Liutprando, *Incipit de anno quartodecimo*, cit.; Fisher Drew, *The Lombard Laws*, cit., pp. 173-174; Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 179.

⁵² Liutprando, *Incipit de anno septimodecimo*, cit.; Fisher Drew, *The Lombard Laws*, cit., p. 189; Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 201.

zionati, invece, il notaio regio ribadì i concetti già espressi nei capitoli di legge dell'*Edictum* che ho discusso in precedenza⁵³. Quest'ultimo aspetto è chiarito in modo esemplare da un articolo di legge che vale qui come esempio su tutti, considerato lo spazio limitato a disposizione in questa sede. Al fine di precisare gli scopi e l'applicazione delle leggi longobarde più antiche, Liutprando stabilì cosa dovesse accadere ad una persona non libera che fosse fuggita e avesse commesso un furto. Attraverso delle integrazioni al capitolo di legge numero 264 di Rotari già discusso sopra, egli stabilì che: "De servo fugace. Si servus dum in fuga est furtum fecerit, et ipsa fuga foris provincia exierit, sic exinde procedat iudicium, sicut gloriose memorie rothari rex instituit. Et si ipse servus intra provincia dilataverit, tunc dominus eius habeat spatium ad eum requirendum per menses tres [...]"⁵⁴. Il proprietario di uno schiavo che fosse fuggito in un'altra *provincia* fu cioè obbligato a rivolgersi all'autorità preposta per provare a catturarlo secondo le norme già stabilite al tempo di Rotari, senza cioè essere autorizzato ad abbandonare la propria circoscrizione di riferimento; fu autorizzato invece ad assentarsi temporaneamente dal proprio luogo di residenza nel caso in cui il servo fuggiasco fosse rimasto all'interno della medesima circoscrizione – *provincia* –, ma solo per uno spazio di tre mesi al più. A tal fine, e solo in questa circostanza, il proprietario fu quindi autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione, purché all'interno di un orizzonte temporale limitato e definito. In altre parole, la norma consentì al singolo di sospendere temporaneamente l'obbligo di residenza, rimanendo tuttavia all'interno della *provincia* di appartenenza secondo i casi indicati e le modalità prescritte dalla legge. La territorialità delle leggi longobarde fu resa chiara grazie al significato polisemico di *provincia*; il concetto di residenza obbligatorio presso una singola circoscrizione, già espresso nell'*Edictum* fin dai primi capitoli, fu così ribadito sia nei prologhi, sia nelle leggi di Liutprando.

I medesimi principi furono rafforzati nel 746 nel *Prologus* di Ratchis delle leggi del suo secondo anno di regno, dove fu inoltre af-

⁵³ Liutprando, 11, 18, 48, 49, 80, 84, 85. Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., pp. 145, 151, 167, 185, 187, 189, 191.

⁵⁴ Liutprando, 11; Fisher Drew, *The Lombard Laws*, cit., p. 148. Così in Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 145: "Del servo fuggiasco. Se un servo, mentre è in fuga, commette un furto e durante quella fuga esce al di fuori della provincia, il giudizio proceda successivamente come ha disposto il re Rotari di gloriosa memoria. Se il servo vaga entro la provincia, allora il suo padrone abbia tre mesi di tempo per ricercarlo [...]". Si veda Pohl, *Frontiers in Lombard Italy*, cit., pp. 124-125.

fermata l'articolazione interna del *regnum*: “dum cum gentis nostrae, id est langobardorum iudicibus, tam de Austriae quam et de Neustriae vel Tusciae finibus universa”⁵⁵. Un possibile significato attribuito dal legislatore al termine di *provincia*, infine, fu esplicitato nel 750 nell'*Incipit* delle leggi di Astolfo, dove il notaio regio sostituì le precedenti macro-circoscrizioni di *Austria*, *Neustria* e *Tuscia* con delle formulazioni analoghe, ma di segno diverso, facendo probabilmente riferimento anche alle circoscrizioni minori: “residente intra Ticinum in palati nostro una cum cunctis iudicibus et langobardis universarum provinciarum nostrarum”⁵⁶. Nel prologo del 755, nel suo quinto anno di regno, Astolfo infine affermò che: “convocatis ex diversis partibus regni nostri pertinentibus iudicibus”, segnalando in modo chiaro come a quest'altezza cronologica le *provinciae* del regno fossero percepite e paragonate alle sue varie articolazioni interne⁵⁷. In questa prospettiva assume perciò un significato ancora più preciso l'uso di *provincia* nella norma celeberrima di Astolfo del 750 relativa alla restaurazione delle chiuse, dove il termine utilizzato dal legislatore non dovrebbe essere inteso come il regno nella sua interezza, ma come una porzione amministrativa dello stesso: “De clusas quae disruptae sunt: restaurentur et ponant ibi custodiam, ut nec homine possint transire sine voluntate regis nec extranei possint introire in provincia nostra similiter sine voluntate regis vel iussione. Et in quale clusa inventus fuerit, tali pena subiaceat clusarius qui custodire neglexit a iudice suo, qualis ipse iudex a rege anteposito. Nisi iudex pro utilitate regis miserit missum suum, aut recipere tantummodo pro causa regis”⁵⁸. La

⁵⁵ Ratchis, *Prologus*, cit.; Fisher Drew, *The Lombard Laws*, cit., pp. 218-219; Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 265: “con i giudici della nostra stirpe dei Longobardi, sia in quei territori dell'Austria sia quelli della Neustria o della Tuscia”.

⁵⁶ Astolfo, *Prologus*, cit.; Fisher Drew, *The Lombard Laws*, cit., p. 227; Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 281: “stando in Pavia, nel nostro palazzo, assieme a tutti i giudici e ai Longobardi di tutte le nostre province [...]”.

⁵⁷ Astolfo, *Prologus*, cit.; Fisher Drew, *The Lombard Laws*, cit., pp. 230-231; Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 285: “convocati dalle diverse parti del nostro regno i nostri giudici [...]”.

⁵⁸ Astolfo, 5; Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, cit., p. 283: “Circa i valichi di confine che sono in rovina, siano restaurati e vi si ponga una guardia, perché i nostri uomini non possano passare contro il volere del re, né degli estranei possano entrare nella nostra provincia allo stesso modo, contro il volere del re o senza un suo ordine. In quel valico di confine in cui viene trovato [qualcuno], il guardiano del valico che ha trascurato di fare la guardia subisca da parte del suo giudice una pena come lo stesso giudice [subirebbe] dal re, il suo superiore, a meno che il giudice non abbia mandato un proprio messo nell'interesse del re o lo abbia accolto solo per un affare del re”.

norma prescrisse infatti in modo inequivocabile come ciascun funzionario preposto alla gestione della singola chiusa dovesse essere sottoposto all'autorità dello *iudex* responsabile di quel singolo territorio.

Conclusioni

Una chiara e plausibile definizione del significato di *provincia* nella legislazione longobarda emerge relativamente tardi, in corrispondenza con il regno di Astolfo. Le analisi qui condotte suggeriscono tuttavia che il termine di *provincia* sia stato utilizzato in modo polisemico sia nelle leggi di Giustiniano del 554, sia in quelle di Rotari del 643; in entrambe, tuttavia, prevalse l'uso di indicare con quel termine gli spazi circoscrizionali interni. Sulla base delle osservazioni espresse nei paragrafi precedenti è quindi preferibile evitare di tradurre provincia e contenuto nelle leggi longobarde con il termine di regno; i testi delle leggi non autorizzano questa equiparazione né appaiono mai intesi come sinonimi. Quest'osservazione non si applica al *Prologus* dell'*Edictum* in cui il legislatore, operando un calco dall'ultimo capitolo della *Pragmatica Sanctio* si riferì a quella parte dell'*"Italiae provinciam"* bizantina menzionata nel 554 in cui si insediò Alboino con i suoi longobardi. In analogia con la legislazione giustiniana destinata all'Italia subito dopo la riconquista, il termine *provincia* fu utilizzato dal notaio Ansoald nel *corpus* dell'Editto per indicare la parte di un tutto, un'area dalle proporzioni non definite e sottoposta a un singolo *iudex*.

Tendendo l'estensione del regno longobardo a variare nel tempo grazie alla spinta espansiva e a discapito dei territori bizantini, i concetti territoriali tardo-romani sarebbero stati particolarmente fecondi per gestire anche gli spazi recentemente acquisiti o di futura acquisizione. All'interno del regno le persone libere e non furono inoltre tenute a risiedere e ad osservare il principio della stabilità abitativa; non potevano cioè spostarsi spontaneamente o fuggire, poiché un cambio di residenza definitivo era consentito solamente una volta interpellato il re e dietro il suo consenso. Anche rimanendo all'interno della medesima *provincia*, l'assenza temporanea dal luogo di residenza poteva essere tollerata, ma per uno spazio di tempo limitato e con finalità circoscritte.

In analogia con il contesto franco merovingio, all'altezza del regno di Liutprando furono progressivamente definite le principali macro-

regioni di *Neustria* e *Austria*, con l'aggiunta della *Tuscia*. Le leggi che regolarono la mobilità all'interno o al di fuori di ogni singola *provincia* non ebbero quindi lo scopo di controllare i movimenti alle frontiere del regno, ma di regolare la mobilità tra i distretti o le regioni – *provincia* nelle leggi di Rotari, Liutprando e Ratchis –, *provinciae* o *partibus* in quelle di Astolfo. Se l'analisi qui condotta è corretta, la mobilità all'interno dei singoli distretti del regno fu controllata e gestita dall'alto; il cambio di residenza doveva essere preventivamente approvato dal re e gestito dai suoi *iudices* soprattutto nei casi in cui si fossero verificate delle donazioni da parte dei duchi al fine di evitare problemi successori in caso di dislocazione in un distretto differente. Infine, il controllo della mobilità interna fu espresso tramite altre norme che ho tralasciato per motivi di spazio, ma che sulla base di quanto discusso in questo saggio assumono perciò un significato diverso. Un ruolo centrale fu assunto in questo contesto dai documenti autorizzativi, le *epistolae*, di cui si trova ricorrente menzione soprattutto a partire dalle leggi di Liutprando ma il cui utilizzo è implicitamente inteso anche nel periodo precedente⁵⁹.

Alla luce di quanto discusso, il regno longobardo sembra aver regolamentato in modo rigoroso la mobilità delle persone grazie all'assistenza di un vasto organigramma di funzionari minori sottoposti agli *iudices*; questi ultimi erano regolarmente convocati al palazzo regio alle calende di marzo di ogni anno, anche se non è chiara la regolarità di tali assemblee che può essere solo postulata⁶⁰. La guerra e l'instabilità politica giocarono sicuramente un ruolo importante; poiché il controllo della mobilità fu finalizzato a regolare gli spostamenti tra un distretto e l'altro, tra una macro-regione e l'altra, tra una città e l'altra, i conflitti devono aver avuto in questo rispetto un ruolo non necessariamente determinante anche se il costante confronto con l'organizzazione bizantina potrebbe avere richiesto un supplemento di monitoraggio circa i movimenti interni. Non fu quindi uno stato di polizia intento a controllare gli spostamenti di ogni singolo residente, ma un sistema di gestione della mobilità governato dall'alto. Decisivo anche nel periodo longobardo sembra perciò essere stato il concetto,

⁵⁹ Per una discussione più ampia di questi e altri aspetti rimando a quanto argomentato in Stoffella, *From marcas to marcae*, cit.

⁶⁰ Stoclet, *Du Champ de Mars mérovingien*, cit., pp. 105-115. Ho inoltre condotto un'analisi sulla prassi in un contributo di prossima pubblicazione dal titolo: *Epistolae, mobilità e residenzialità delle persone nel regno longobardo. Una rilettura del breve del 20 giugno 715 e della disputa tra Arezzo e Siena*.

già espresso in epoca romana e tardoantica, che la residenza dovesse essere la norma mentre la mobilità dovesse costituire l'eccezione. E che quest'ultima, infine, dovesse essere monitorata attraverso strumenti che via via vennero definiti dalle leggi a seconda delle esigenze e delle stagioni politiche⁶¹.

⁶¹ Stoffella, *Lombard Border Legislation*, cit.